

**COMUNE DI PORDENONE**

**REGOLAMENTO  
PER LA DISCIPLINA  
DELL'ATTIVITA' DI  
PARRUCCHIERE MISTO**

*Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 77 del 22 .09. 2003  
Testo entrato in vigore in data 21.10.2003*

## INDICE

Articolo 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO	pag. 3
Articolo 2 – ATTIVITA' MISTA	pag. 3
Articolo 3 – VENDITA DI PRODOTTI COSMETICI	pag. 4
Articolo 4 – ATTIVITA' SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE	pag. 4
Articolo 5 – ATTIVITA' SOGGETTE A DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA'	pag. 4
Articolo 6 – ATTIVITA' SOGGETTE A COMUNICAZIONE	pag. 5
Articolo 7 – AUTORIZZAZIONI STAGIONALI	pag. 5
Articolo 8 – ATTIVITA' ISTRUTTORIA	pag. 5
Articolo 9 - ACCERTAMENTI IGIENICO – SANITARI	pag. 5
Articolo 10 – REQUISITI IGIENICI E SUPERFICI MINIME DEI LOCALI	pag. 6
Articolo 11 – NORME GENERALI DI CARATTERE IGIENICO - SANITARIO	pag. 7
Articolo 12 - CONTROLLI SANITARI DEL PERSONALE	pag. 8
Articolo 13 – SMALTIMENTO DEI RIFIUTI	pag. 8
Articolo 14 – SANZIONI	pag. 8
Articolo 15 - SOSPENSIONE VOLONTARIA	pag. 8
Articolo 16 – CONTENZIOSO	pag. 9
Articolo 17 - ORARI, TURNI E TARIFFE	pag. 9
Articolo 18 – NORME DI RINVIO	pag. 9

## **Articolo 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

Il presente regolamento disciplina l'esercizio, in ambito comunale, dell'attività di parrucchiere misto, che comprende tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sui capelli e sulla barba e, in particolare, il servizio di taglio dei capelli, l'esecuzione di acconciature, la colorazione e la decolorazione, il servizio di taglio della barba, l'applicazione di parrucche e ogni altro servizio inerente o complementare al trattamento estetico del capello e della barba.

L'attività di parrucchiere misto può essere esercitata sia su persone di sesso maschile, sia su persone di sesso femminile, in forma di impresa individuale o di società, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, con espressa esclusione dell'esercizio in forma ambulante o di posteggio, salvo che tali attività siano esercitate a favore di persone con ridotta capacità motoria o per particolari e straordinarie occasioni, da titolari, collaboratori, soci o dipendenti di imprese già autorizzate ad operare in sede fissa. Qualora le attività siano svolte in forma continuativa in ospedali, case di cura, case di riposo o strutture analoghe sono comunque soggette ad autorizzazione, ma possono essere esercitate senza l'indicazione di un locale all'uso adibito.

L'esercizio dell'attività di parrucchiere misto è subordinato a preventiva autorizzazione, rilasciata dall'Amministrazione Comunale, valida per l'intestatario e per i locali in essa indicati, secondo i requisiti soggettivi ed oggettivi disciplinati dal presente regolamento.

L'attività può essere esercitata presso il domicilio dell'esercente qualora i locali utilizzati abbiano i requisiti del presente regolamento: in tal caso l'esercente è tenuto a consentire il controllo, da parte delle autorità competenti, dei locali adibiti all'esercizio della professione.

Le imprese che intendano svolgere le attività di parrucchiere misto in forma artigiana sono tenute a iscriversi all'A.I.A. e a trasmettere al Comune il relativo certificato (ovvero a comunicare al Comune il numero d'iscrizione e la data in cui è avvenuta) entro 60 giorni dal rilascio dell'autorizzazione comunale o dalla presentazione della denuncia di inizio attività, ove prevista.

Le imprese che intendano svolgere le attività di parrucchiere misto in forma non artigiana devono trasmettere al Comune il certificato di iscrizione al registro delle imprese (ovvero a comunicare al Comune il numero di iscrizione e la data in cui è avvenuta) entro 60 giorni dal rilascio dell'autorizzazione comunale o dalla presentazione della denuncia di inizio attività, ove prevista.

Le imprese non artigiane devono indicare il soggetto in possesso della qualificazione professionale.

## **Articolo 2 - ATTIVITA' MISTA**

I parrucchieri misti nell'esercizio della propria attività possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico tradizionalmente complementari all'attività principale.

L'attività di parrucchiere misto può essere svolta anche unitamente all'attività di estetista in forma di imprese esercitate nella medesima sede, avente i requisiti previsti dal rispettivo regolamento comunale. Nel caso in cui l'attività mista sia esercitata da impresa artigiana individuale il titolare che esercita professionalmente le distinte attività deve essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle attività medesime. Qualora l'attività mista sia svolta in una delle forme societarie

previste dell'articolo 10 della L.R. 22.04.2002 n. 12, i singoli soci partecipanti che esercitano le distinte attività devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle rispettive attività.

Per quanto concerne i requisiti del numero dei servizi igienici e della previsione di idonei vani per le attività accessorie e di servizio (ripostigli, spogliatoi,...), di cui all'art. 10 del presente regolamento e all'art. 10 del regolamento per la disciplina dell'attività di estetista, è sufficiente che il locale possieda i requisiti previsti per una sola tipologia di attività. Per quanto riguarda le superfici minime dei locali, esse dovranno essere di almeno 15 mq. per l'attività principale e di almeno 5 mq. per l'attività secondaria.

### **Articolo 3 – VENDITA DI PRODOTTI COSMETICI**

Alle imprese artigiane esercenti l'attività oggetto del presente regolamento che vendono o comunque cedono alla propria clientela, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, prodotti cosmetici strettamente inerenti lo svolgimento delle attività medesime, non si applica la disciplina del commercio di cui alla L.R. 19.04.1999 n. 8 e successive modifiche ed integrazioni.

### **Articolo 4 – ATTIVITA' SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE**

Sono sottoposti a domanda di autorizzazione i seguenti casi:

1. nuova apertura, anche a carattere stagionale, di attività di parrucchiere misto;
2. trasferimento dell'attività in altri locali in ambito comunale;
3. autorizzazione alla proroga dell'attivazione, se necessario protrarre l'attivazione oltre i termini stabiliti dalla L.R. 12/2002, nel caso di gravi e circostanziati motivi o cause di forza maggiore non dipendenti dalla volontà dell'interessato, da richiedersi prima della scadenza.

L'autorizzazione viene rilasciata previo accertamento:

- a) del possesso del requisito della qualificazione professionale secondo quanto previsto dall'art. 28 della L.R. 22.04.2002 n. 12, ai sensi dell'art. 6 della medesima L.R., nei casi previsti ai nn. 1), 3) e 4) del presente articolo;
- b) dei requisiti igienico - sanitari dei locali nei quali viene svolta l'attività e delle attrezzature utilizzate per il suo esercizio, nel caso di cui ai punti 1) e 2) del presente articolo;
- c) delle superfici minime previste dall'art. 10 del presente regolamento, nel caso di cui ai punti 1) e 2) del presente articolo;
- d) dei requisiti di sicurezza, di conformità o di compatibilità urbanistica e di destinazione d'uso dei locali.

### **Articolo 5 – ATTIVITA' SOGGETTE A DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA'**

Sono soggetti a denuncia di inizio di attività i seguenti casi:

1. ampliamento/riduzione della superficie dei locali per i quali è già stata rilasciata autorizzazione d'esercizio; l'ampliamento deve essere effettuato nel rispetto della normativa edilizio - urbanistica

ed igienico - sanitaria, mentre la riduzione è consentita nel rispetto anche dei limiti minimi di superficie di cui all'art. 9.

2. trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o per causa di morte, compresa la reintestazione a fine rapporto di affittanza, finalizzato all'esercizio dell'attività; esso comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione, a condizione che il subentrante sia in possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento. Il subentrante deve presentare denuncia preventiva di inizio attività al Comune entro 90 giorni dalla data di trasferimento dell'azienda ovvero, nel caso di subingresso per causa di morte, dalla data di acquisizione del titolo, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga in caso di comprovata necessità.
3. variazione della ragione sociale della società, compresa l'ipotesi di sostituzione dei soci non qualificati.
4. sostituzione/nomina del responsabile tecnico/direttore d'azienda;
5. sostituzione di uno o più soggetti professionalmente qualificati per l'attività di parrucchiere misto nell'ambito della società artigiana;

## **Articolo 6 – ATTIVITA' SOGGETTE A COMUNICAZIONE**

La cessazione dell'attività di parrucchiere misto è soggetta alla comunicazione al Comune, da presentarsi entro 90 giorni dalla stessa, con contestuale restituzione del titolo autorizzativo.

## **Articolo 7 – AUTORIZZAZIONI STAGIONALI**

L'attività di parrucchiere misto può essere svolta in forma stagionale, intendendosi per "stagione" un periodo di tempo – anche frazionato – non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180, che può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio; essa è equiparata a tutti gli effetti a quella annuale.

## **Articolo 8 – ATTIVITA' ISTRUTTORIA**

L'Ufficio Comunale competente, ricevute le domande o denunce relative alle attività di parrucchiere misto, ne controlla la regolarità formale e la completezza.

Si considera data di presentazione della domanda quella della domanda completa dei dati e dei documenti previsti nei moduli predisposti dall'Ufficio competente dell'Amministrazione Comunale.

Qualora la domanda risulti irregolare o incompleta, l'Ufficio invita il richiedente a provvedere alla sua regolarizzazione entro 10 giorni dalla data di registrazione della domanda al Protocollo Generale.

In tal caso il richiedente deve inoltrare la documentazione mancante entro 30 giorni dalla notifica della richiesta di integrazioni; in caso contrario la domanda si intenderà tacitamente rinunciata, senza oneri di ulteriori comunicazioni da parte dell'Amministrazione e verrà conseguentemente archiviata.

Il provvedimento finale deve essere rilasciato entro 30 giorni dalla data di registrazione della domanda al Protocollo Generale, se completa, ovvero dalla data di ricezione al Protocollo Generale della

documentazione presentata a completamento della domanda; nel computo dei 30 giorni non rientra il termine previsto per l'espressione del parere di competenza dell'Azienda Sanitaria.

Trascorso il termine di 30 giorni, eventualmente aumentato dei termini necessari all'Azienda per i Servizi Sanitari per l'espressione del parere di competenza, senza che sia stato comunicato motivato provvedimento di diniego, la domanda si intende accolta.

## **Articolo 9 - ACCERTAMENTI IGIENICO – SANITARI**

L'accertamento dei requisiti igienico - sanitari dei locali e delle attrezzature destinati allo svolgimento delle attività per le quali viene richiesta l'autorizzazione, nonché dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati in detta attività e dell'idoneità sanitaria delle persone che saranno addette all'esercizio, è di competenza del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda per i Servizi Sanitari n° 6.

## **Articolo 10 - REQUISITI IGIENICI E SUPERFICI MINIME DEI LOCALI.**

Le attività di cui all'articolo 1 del presente regolamento devono essere svolte in locali separati da altre attività, salvo quanto previsto dall'art. 2 .

I locali adibiti all'esercizio delle attività del presente regolamento devono avere una superficie minima di mq. 15 per il primo posto più mq. 5 per ogni posto di lavoro in più calcolata al netto delle superfici dei servizi igienici e dell'antibagno, ripostigli, sala d'attesa ecc.;

Devono inoltre rispondere alle seguenti condizioni:

- a) i locali di lavoro nei quali siano impiegati più di cinque dipendenti, escluso il titolare e/o il legale rappresentante, devono avere altezza interna netta prevista per legge, areazione naturale pari a 1/20 della superficie del pavimento o mezzi totalmente sussidiari di ventilazione che garantiscano almeno n° 3 ricambi d'aria/ora del volume complessivo del locale con controllo automatico della temperatura (caldo – freddo), illuminazione naturale pari a 1/10 della superficie del pavimento. Eventuali deroghe riguardanti l'altezza possono essere rilasciate di volta in volta dal Dipartimento di Prevenzione della A.S.S. n. 6 "Friuli Occidentale" al quale vanno richieste;
- b) il pavimento deve essere di materiale impermeabile per permettere la lavatura e la disinfezione complete;
- c) le pareti fino all'altezza di metri 2 devono essere rivestite di materiale liscio e lavabile;
- d) il locale deve essere fornito di acqua corrente e lavabi fissi;
- e) la zona destinata allo svolgimento dell'attività di pedicure estetica dovrà essere riparata dal resto mediante un setto divisorio di materiale liscio e facilmente lavabile fino ad un'altezza di m. 2,00 dal pavimento dotato di un lavapiedi fisso;
- f) l'esercizio dovrà essere dotato di un sufficiente numero di contenitori a tenuta, idonei alla raccolta di rifiuti prodotti;
- g) l'esercizio, inoltre, dovrà essere dotato di armadio idoneo a contenere la biancheria pulita e di contenitori per la biancheria sporca;
- h) l'esercizio dovrà essere dotato di idonei vani, eventualmente ricavati anche mediante separazione con parti d'arredo, ad uso spogliatoi per il personale addetto e ad uso ripostiglio per il materiale di

pulizia e di rifiuto (le superfici sono calcolate separatamente da quelle previste dal secondo comma del presente articolo);

- i) per le nuove attività, comprese quelle trasferite che si insediano in edifici costruiti dopo l'11.08.1989, i locali dovranno essere realizzati secondo le norme previste dalla legge relativi al superamento delle barriere architettoniche;
- j) a norma del D.L.vo 19.09.1994 n. 626 l'attività artigianale di parrucchiere misto, svolte dal titolare dell'azienda anche coadiuvato dai propri familiari o con un numero di addetti inferiore a 10 devono avere a disposizione nell'esercizio un servizio igienico con regolamentare antilatrina munita di lavabo, rubinetto a comando non manuale, dosatori di sapone liquido ed asciugamani a perdere utilizzabili sia dai dipendenti che dal pubblico. Per le attività di parrucchiere misto dove è prevista la presenza di addetti e dipendenti superiore a 10 unità deve essere realizzata la presenza nell'esercizio di servizi igienici divisi per sesso, muniti di antilatrina e con le dotazioni previste dal comma precedente sia ad uso dei dipendenti che ad uso del pubblico; deve essere previsto uno spogliatoio per il personale;
- k) l'impianto elettrico dovrà essere eseguito secondo le norme CEI e Legge 46/90.

## **Articolo 11 - NORME GENERALI DI CARATTERE IGIENICO-SANITARIO.**

Nell'esercizio dell'attività disciplinate dal presente regolamento, gli addetti devono attenersi alle seguenti prescrizioni:

- a) i locali e le attrezzature devono essere tenuti in condizioni di massima pulizia e disinfettati periodicamente secondo le indicazioni che l'Azienda per i Servizi Sanitari competente territorialmente impartirà di volta in volta;
- b) gli strumenti taglienti, sempre accuratamente puliti prima dell'uso, devono essere immersi in soluzioni disinfettanti o trattati con altro procedimento di disinfezione o sterilizzazione ritenuto idoneo dall'Azienda per i Servizi Sanitari; durante l'uso vanno ripuliti con carta sterile sulla quale sia stata cosparsa sostanza disinfettante del tipo consentito dalle norme vigenti in materia;
- c) dopo la rasatura della barba deve essere data ai clienti la possibilità di lavarsi con acqua corrente; la superficie rasata deve essere disinfettata con preparati idonei;
- d) *per spargere talco si deve esclusivamente fare uso di polverizzatore. E' proibito l'uso di piumini e di altri preparati essicatori. Le spazzole per i capelli devono essere accuratamente ripulite dopo ogni servizio;*
- e) nei sedili provvisti di poggia testa si dovrà provvedere, per ogni cliente, alla sostituzione della carta o del telo;
- f) tinture, fissativi ed altri preparati simili, non dovranno contenere sostanze tossiche o nocive alla salute e dovranno rispondere ai requisiti prescritti dal D.M. 18.06.1976 e successive modifiche e alle direttive CEE;
- g) qualora nel corso di procedimenti tecnici di lavorazione, vengano impiegati prodotti o solventi le cui esalazioni possono risultare moleste e/o nocive, è necessaria l'areazione immediata ed abbondante dell'ambiente.
- h) durante l'applicazione o l'uso di liquidi o sostanze infiammabili, si deve evitare che nell'ambiente vengano accese fiamme o si fumi.
- i) nell'esercizio dell'attività il personale addetto dovrà osservare scrupolosamente le norme igienico - sanitarie in vigore, indossare una sopravveste (camice o giacca) di colore chiaro, pulita ed essere munito di libretto di idoneità sanitaria da rinnovare annualmente. L'anno decorre dalla data dell'ultima vidimazione.

j) Il titolare dovrà segnalare all'Azienda per i Servizi Sanitari competente per territorio sospetti casi di tigna, pediculosi o scabbia dei quali sia venuto a conoscenza nell'esercizio della sua attività ed eventuali danni presumibilmente conseguenti l'uso di tinture ed altri prodotti di cosmesi;

Ai fini dell'acquisizione del parere dell'Azienda Sanitaria e su specifica richiesta dell'Azienda medesima, il richiedente l'autorizzazione o il denunciante deve inoltrare la seguente documentazione da allegare alla domanda/denuncia:

- a) planimetria 1:100 dei locali completa di indicazioni della destinazione d'uso dei singoli locali, della superficie degli stessi e della relativa superficie finestrata apribile, nonché della disposizione delle attrezzature;
- b) elenco delle attrezzature ed apparecchiature elettromeccaniche;
- c) relazione tecnica ove devono essere indicati anche i mezzi di disinfezione che si intendano adottare e, qualora si intenda installare, le caratteristiche degli impianti di ventilazione artificiale, il tutto a firma di tecnico abilitato.

## **Articolo 12 – CONTROLLI SANITARI DEL PERSONALE**

Il personale addetto all'esercizio delle attività disciplinate dal presente regolamento non può essere assunto in servizio o prestare comunque la sua opera, anche se trattasi del titolare dell'esercizio, se non dopo che, a richiesta dei singoli interessati, il Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.S. n. 6 abbia accertato e certificato l'idoneità fisica dell'attività.

Tale accertamento dovrà essere rinnovato nei termini di legge e l'esito annotato nell'apposito libretto sanitario che deve essere conservato nell'esercizio per gli opportuni controlli.

Le visite periodiche sopra menzionate sono valide anche ai fini dei controlli sanitari previsti per il personale apprendista.

## **Articolo 13 - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI.**

Lo smaltimento dei rifiuti deve avvenire nel rispetto della norma vigente in materia.

## **Articolo 14 – SANZIONI**

Le violazioni alle norme del presente regolamento comportano la sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a 500,00.

Viene comminata, in aggiunta alla sanzione pecuniaria amministrativa prevista dalle disposizioni di legge o dal presente regolamento la sospensione dell'attività, nei seguenti casi:

1. sostituzione, non denunciata al Comune, del soggetto o dei soggetti in possesso della qualificazione professionale di parrucchiere misto – 1 giorno lavorativo di sospensione;
2. prosecuzione dell'attività dell'imprenditore artigiano, nel caso indicato all'art. 13 comma 9 della L.R. 12/2002, senza l'avvalimento di responsabile tecnico in possesso della relativa qualificazione professionale previsto dall'art 13 comma 11 della legge citata – 5 giorni lavorativi di sospensione;

3. violazione delle disposizioni previste all'art. 9 del presente Regolamento, accertate dagli organi competenti in materia igienico-sanitaria – 10 giorni lavorativi di sospensione.

Ai sensi dell'art. 17 comma 8 della L.R. 12/2002 l'esercizio dell'attività di parrucchiere misto in assenza dell'autorizzazione comunale o della denuncia di inizio-attività, ove ammessa, comporta la sanzione pecuniaria amministrativa da 516 a 1.549 Euro. In tale caso il Comune dispone inoltre la chiusura immediata dell'attività.

Per l'applicazione delle sanzioni amministrative, si osserva la legge regionale n. 12 del 22.04.2002 e, per quanto in essa non previsto, la legge regionale 17.01.1984 n.1 e successive modifiche ed integrazioni.

### **Articolo 15 - SOSPENSIONE VOLONTARIA**

In caso di sospensione volontaria dell'attività di parrucchiere misto per un periodo massimo di 12 mesi, è onere del titolare darne comunicazione, sia al Comune di Pordenone che alla Commissione provinciale per l'artigianato competente per territorio, entro 10 giorni dall'inizio della sospensione medesima.

E' altresì onere del titolare dare tempestiva comunicazione della riapertura dell'attività sia al Comune di Pordenone che alla Commissione provinciale per l'artigianato competente per territorio.

### **Articolo 16 – CONTENZIOSO**

Avverso il provvedimento di diniego al rilascio dell'autorizzazione, di annullamento ai sensi dell'art. 20 della legge 241/90, di sospensione e di revoca di cui all'art. 34 della L.R. 12/02 può essere presentato ricorso alla Giunta Regionale entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1199/1971.

### **Articolo 17 - ORARI, TURNI E TARIFFE**

Gli esercizi di parrucchiere devono osservare l'orario, nonché il calendario delle giornate di apertura e chiusura, stabiliti dal competente organo, sentite le organizzazioni di categoria.

L'orario di lavoro ed il turno di chiusura osservato, nonché le tariffe applicate devono essere esposti in modo ben visibile dall'esterno.

### **Articolo 18 – NORME DI RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento valgono le disposizioni statali e regionali in materia nonché quelle dei regolamenti e dello statuto comunale.

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le precedenti disposizioni regolamentari riguardanti la materia.

*a cura della Segreteria Generale*

*Marzia Vianello*

*data di aggiornamento: 28.09.2005*